



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

**Corso di preparazione all'Esame di Stato per
l'abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile**

La Liquidazione dell'attivo fallimentare

**Dott.ssa Bernadette Dessalvi
Curatore Fallimentare**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

La Liquidazione dell'attivo fallimentare

Agenda

1. Il Fallimento – cenni introduttivi
2. L'acquisizione dell'attivo fallimentare
3. La liquidazione dell'attivo fallimentare
4. Caso pratico



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

1. Il Fallimento – cenni introduttivi



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

1. Il Fallimento – cenni introduttivi

- Il fallimento è una procedura concorsuale liquidatoria che coinvolge l'imprenditore commerciale al sussistere di determinati presupposti oggettivi e soggettivi
- Principio cardine: *par condicio creditorum*
- Riferimento normativo:

Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n.267



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

1. Il Fallimento – cenni introduttivi

Presupposto soggettivo - art. 1 L.F.:

« Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici »

- Parametri dimensionali di non fallibilità – possesso congiunto nel triennio antecedente l'istanza di fallimento:
 1. Attivo patrimoniale < 300.000 euro
 2. Ricavi lordi < 200.000 euro
 3. Debiti anche non scaduti < 500.000 euro
- Debiti scaduti e non pagati < 30.000 euro (art. 15 c.9 l.f.), anche in caso di insolvenza



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

1. Il Fallimento – cenni introduttivi

Presupposto oggettivo - art. 5 L.F.:

- L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito (art. 5 c.1)
- Lo stato di insolvenza si manifesta con **inadempimenti** od altri **fatti esteriori**, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 c.2)
- Si riferisce alla complessiva situazione patrimoniale dell'impresa
- Indici di insolvenza: rapporti con le banche, cessazione pagamenti, pagamenti anormali, inadempimenti gravi, decreti ingiuntivi, protesti, etc.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

1. Il Fallimento – cenni introduttivi

Presupposto oggettivo - art. 5 L.F.:

- **Stato di insolvenza:** situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività commerciale (Cass. SU 11 febbraio 2003, n. 1997)
- **Crisi vs insolvenza:** nell'impresa in crisi è pianificabile il superamento di tale stato → risanamento
- declino → crisi → insolvenza → dissesto



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

1. Il Fallimento – cenni introduttivi

Fasi della procedura:

1. Apertura della procedura
2. Custodia ed amministrazione del patrimonio del fallito
3. Accertamento del passivo, ammissione creditori e titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili
- 4. Liquidazione dell'attivo**
5. Ripartizione dell'attivo
6. Conclusione della procedura



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

1. Il Fallimento – cenni introduttivi

Organi della procedura – Ufficio Fallimentare:

1. **Tribunale fallimentare:** 3 magistrati; investito dell'intera procedura fallimentare e competente a conoscere tutte le azioni derivate dal fallimento
2. **Giudice delegato (GD):** funzioni giurisdizionali, compiti di vigilanza e controllo → legittimità formale decisioni; emette i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio
3. **Curatore:** amministra l'impresa, la procedura e il patrimonio fallimentare; pubblico ufficiale che agisce nell'interesse del fallito, dei creditori e della massa fallimentare
4. **Comitato dei Creditori (CdC):** organo collegiale nominato dal GD; poteri autorizzativi e di controllo sulla gestione del curatore



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

2. L'acquisizione dell'attivo fallimentare



2. L'acquisizione dell'attivo fallimentare

Apposizione dei sigilli (art. 84 L.F.)

- Il curatore procede, secondo le norme fissate dal c.p.c., all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, con l'eventuale assistenza della forza pubblica
- Garanzia di custodia e conservazione dei beni fino alla redazione dell'inventario
- Esteriorizza l'intervenuto spossessamento (chiusura locali)
- Nella prassi la sigillazione è raramente effettuata, salvo particolari esigenze di utilità e opportunità



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

2. L'acquisizione dell'attivo fallimentare

Redazione dell'inventario (art. 87 L.F.)

- Il curatore provvede a redigere, nel più breve tempo possibile, l'inventario di tutti i beni dell'imprenditore e forma con l'ausilio del cancelliere il verbale delle attività compiute (art. 87 c.1)
- Possibile verbale di inventario negativo
- Si attua il passaggio dei beni dal patrimonio dell'impresa fallita alla massa fallimentare



2. L'acquisizione dell'attivo fallimentare

Redazione dell'inventario (art. 87 L.F.)

- Individua, elenca, descrive e valuta, eventualmente con l'ausilio di uno stimatore, i beni della massa fallimentare
- Ogni bene viene numerato e analiticamente descritto
- Compilazione nel minor tempo possibile → assenza di un termine di legge
- Formalità conclusive → interpello di rito e ammonizione ex art. 220 L.F. (art. 87 c.3)
- Verbale redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli interessati (art. 87 c.4)



2. L'acquisizione dell'attivo fallimentare

Inventario su altri beni (art. 87-bis L.F.)

- Il curatore deve inventariare tutti i beni mobili, immobili e mobili registrati, ovunque si trovino, che appaiano di proprietà del fallito
- Beni non includibili: beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili (art. 87-bis c.1 e 2)
- Sono inventariati anche i beni di proprietà del fallito detenuti da terzi in virtù di un titolo opponibile al curatore (art. 87-bis c.3)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

2. L'acquisizione dell'attivo fallimentare

Presa in consegna dei beni (art. 88 L.F.)

- Il curatore prende in consegna beni, scritture contabili e documenti del fallito nel corso dell'inventario
- Se il fallito possiede beni immobili e mobili registrati, il curatore notifica un estratto della sentenza di fallimento agli uffici competenti per la trascrizione nei pubblici registri
- Uffici competenti: Agenzia Entrate, PRA, Capitaneria di Porto, Compartimento dei Trasporti



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

2. L'acquisizione dell'attivo fallimentare

Beni non compresi nel fallimento (art. 46 L.F.)

- Non sono compresi nel fallimento, e quindi non sono suscettibili di spossessamento, i beni e i diritti di natura strettamente personale, quelli necessari a soddisfare le esigenze primarie del fallito e della sua famiglia, e i beni assolutamente impignorabili ex art. 514 c.p.c.
- Ad es. stipendi, pensioni, assegni a carattere alimentare, cose sacre, anello nuziale, biancheria, utensili di casa, etc.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Capo VI, «Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo» (artt. 104 – 108-ter L.F.)

- Sezione I, «Disposizioni generali», R.D. n. 267/42
- Sezione II, «Della vendita dei beni», R.D. n. 267/42
- Modifiche: D.L. 9 gennaio 2006 n.5, D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 convertito dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9 e dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Fasi dell'attività liquidatoria

1. **Fase preliminare** (eventuale): valutazione esercizio provvisorio dell'impresa del fallito (art. 104) o locazione a terzi (art. 104-bis)
2. **Fase sistematica e metodologica**: predisposizione del programma di liquidazione (art. 104-ter)
3. **Fase di realizzo**: modalità delle vendite, con riferimento a particolari casi quali vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco, cessione di crediti, diritti, quote, azioni, opere dell'ingegno, marchi, etc. (artt. 105 - 108-ter)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Valutazioni preliminari all'attività liquidatoria del curatore

- Previsione di insufficiente realizzo (art. 102)
- Urgenza di liquidare i beni (art. 104-ter c.7)
- Liquidazione dei beni non conveniente (art. 104-ter c.8)



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Previsione di insufficiente realizzo (art. 102 L.F.)

- Nel caso in cui a seguito dell'inventario emerga l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, su istanza del curatore da depositare almeno 20 giorni prima dell'udienza di verifica del passivo, il Tribunale dispone con decreto motivato - reclamabile - il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo
- Conseguenza → chiusura fallimento ex art. 119 c.2
- Istanza corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione e dal parere del comitato dei creditori



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Urgenza di liquidare i beni (art. 104-ter c.7 L.F.)

- Il curatore può chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione ad iniziare la liquidazione di uno o più beni ancor prima dell'approvazione del PdL, previo parere favorevole del CdC se già nominato, quando dal ritardo può derivare un pregiudizio per la massa dei creditori
- Ad es. per esigenze di risparmio della procedura in connessione agli oneri di custodia, trasporto e assicurazione dei beni appresi all'asse fallimentare



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Liquidazione dei beni non conveniente (art. 104-ter c.8 L.F.)

- Fenomeno della «derelizione dei beni»: se l'acquisizione o la liquidazione di taluni beni risulta manifestamente non conveniente, il curatore può richiedere al CdC l'autorizzazione a non acquisirli all'attivo o a rinunciare a liquidarli una volta acquisiti
- Comunicazione ai creditori della rinuncia all'acquisizione/liquidazione dei beni e possibilità di agire singolarmente su tali beni (deroga al divieto di azioni esecutive o cautelari ex art. 51 L.F.)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Il Programma di Liquidazione (art. 104-ter L.F.)

- Il PdL è il documento attraverso cui vengono scanditi i tempi e le modalità dell'attività di liquidazione della massa attiva fallimentare
- Rappresenta l'atto di pianificazione e indirizzo delle operazioni di realizzazione dell'attivo
- Redazione → Curatore
- Approvazione → Comitato dei Creditori (CdC)
- Autorizzazione → Giudice Delegato (GD)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Il Programma di Liquidazione (art. 104-ter L.F.)

- Il PdL ha la funzione di improntare la gestione liquidatoria dell'attivo fallimentare ad una strategia unitaria e razionale, al fine ultimo di preservare per quanto possibile l'avviamento aziendale e la capacità produttiva dell'impresa
- Con il PdL il curatore informa il GD, il Tribunale e i creditori su tutte le operazioni di liquidazione, alla loro presumibile durata e ai risultati attesi
- Rappresenta un punto di riferimento per il controllo della fase liquidatoria → valutazione capacità gestionali del curatore



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Il Programma di Liquidazione (art. 104-ter L.F.)

- Termine per la predisposizione: entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e **comunque non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento**
- Il mancato rispetto del termine di 180 giorni senza giustificato motivo rappresenta giusta causa di **revoca** del curatore (art. 104-ter c.1 l.f. modif. dall'art. 6 c.1 D.L. 83/2015 conv. in L. 132/2015)
- Novità applicabile ai fallimenti dichiarati dopo il 27 giugno 2015



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Il Programma di Liquidazione (art. 104-ter L.F.)

- Nella pratica, specie in procedure complesse, è difficile redigere un PdL completo e analitico nei 60 giorni
- Soluzione → è ammessa la redazione di un programma parziale che tracci le linee essenziali della liquidazione, da definire tramite successivi supplementi al PdL
- Supplementi ex art. 104-ter c.6 in caso di fatti nuovi e sopravvenuti:
 - Reperimento nuove attività
 - Reformulazione previsioni di liquidazione beni
 - Deposito proposta concordato fallimentare



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Ruolo del Comitato dei Creditori

Funzione di autorizzazione e controllo dell'attività gestoria del curatore:

- Approva il PdL o ne propone la sua modifica (art. 104-ter c.1 e c.3)
- Rilascia il proprio parere per liquidare i beni prima dell'approvazione del PdL (art. 104-ter c.7)
- Autorizza il curatore a non acquisire/liquidare beni (art. 104-ter c.8)
- Può richiedere la sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi o se il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto (art. 108 c.1)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Ruolo del Giudice Delegato

Funzioni giurisdizionali e compiti di vigilanza e controllo

- Autorizza il curatore ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze relative alla liquidazione (art. 104-ter c.4)
- Autorizza l'esecuzione degli atti conformi al PdL (art. 104-ter c.9)
- Può sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi o se il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore alle condizioni di mercato (art. 108 c.1)
- Ordina la cancellazione delle iscrizioni sui beni immobili e mobili registrati a seguito della vendita (art. 108 c.2)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Il contenuto del programma (art. 104-ter c.2 L.F.)

- a) L'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami (art. 104), o l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi (art. 104-bis)
- b) La sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto
- c) Le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il loro possibile esito
- d) Le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco
- e) Le condizioni della vendita dei singoli cespiti
- f) **Il termine entro il quale sarà completata la liquidazione**
(novità ex D.L. 83/2015)



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Durata della liquidazione (art. 104-ter c.3 L.F.) – novità

- Il termine entro il quale dev'essere completata la liquidazione non può comunque eccedere i **due anni** dalla data di dichiarazione del fallimento → principio ragionevole durata procedimenti
- Se ritenuto necessario, limitatamente a determinati cespiti, il curatore può indicare un termine maggiore previsto per la liquidazione motivando dettagliatamente le ragioni alla base di tale necessità
- Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore (art.104-ter c.10)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Il contenuto del programma (art. 104-ter c.2 L.F.)

- Il curatore deve privilegiare le soluzioni che garantiscano la continuità aziendale mediante l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa o l'affitto d'azienda (o di suoi rami)
- In subordine, deve valutare la possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o la cessione di beni e rapporti giuridici in blocco
- In ultima istanza, il curatore può decidere di procedere alla vendita dei singoli beni, specificando le condizioni di vendita dei singoli cespiti (termini, modalità, etc.)



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Acquisizione di un'impresa funzionante

- L'azienda è vista come un'entità oggettiva, autonoma e distinta rispetto all'imprenditore
- La legge fallimentare pone l'accento sull'esigenza di garantire l'utile conservazione dell'impresa non disperdendo gli elementi di valore dell'impresa, specie quelli immateriali quali l'avviamento o il valore di marchi/brevetti, tutelando contestualmente gli interessi di carattere sociale
- Due importanti strumenti di conservazione della funzionalità aziendale: **esercizio provvisorio e affitto d'azienda**



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Esercizio provvisorio dell'impresa (art. 104-ter c.2 lett. a) L.F.)

- Disposto dal Tribunale con la sentenza di fallimento o successivamente richiesto dal curatore, anche con riferimento a singoli rami
- 2 condizioni: 1) pericolo che dall'interruzione dell'attività discenda un danno grave, ovvero esistenza un pregiudizio concreto e attuale; 2) mancanza di un pregiudizio ai creditori causato dalla prosecuzione
- I contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli
- I crediti sorti vengono soddisfatti in prededuzione



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Affitto dell'azienda o di rami d'azienda (art. 104-ter c.2 lett. a) L.F.)

- Con tale contratto viene concesso a un imprenditore (affittuario) il godimento dell'azienda fallita, o di suoi rami, in cambio del pagamento di canoni periodici (artt. 2561-2562 c.c.), senza modificazione della destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione
- Gestione aziendale e oneri ricadono sull'affittuario → meno rischioso rispetto all'esercizio provvisorio
- Garanzia della conservazione dell'azienda e dell'avviamento, a fronte di entrate patrimoniali certe
- Scelta dell'affittuario tramite **procedure competitive** sulla base della stima di un perito estimatore



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Proposte di concordato fallimentare (art. 104-ter c.2 lett. b) L.F.)

- Il curatore deve illustrare eventuali proposte di conc. fall. di un terzo o di un creditore e il loro contenuto
- Raro nelle more della predisposizione del PdL
- L'inserimento nel PdL della proposta non sostituisce il normale iter di esame, approvazione e omologazione
- La proposta potrebbe contenere la richieste di sospensione dell'attività liquidatoria
- Se il concordato non viene omologato, si procede alla liquidazione secondo quanto già previsto nel PdL



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie (art. 104-ter c.2 lett. c) L.F.)

- Si fondano su informazioni e dati appresi in sede di formazione dell'inventario e consultazione dei documenti
- Valutazione in merito alla fondatezza giuridica delle azioni e loro effetti sulla procedura
- Convenienza rispetto ai costi e alle utilità conseguibili
- Risarcimento danni e azioni di responsabilità
- Restituzione somme di denaro e di beni mobili e immobili
- • Revocatoria fallimentare o ordinaria (artt. 64-70 L.F.)



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco e vendita di singoli beni (art. 104-ter c.2 lett. d) e lett. e) L.F.)

- **Modalità delle vendite (artt. 105-108-ter L.F.)**
- **Linee guida CNDCEC, Febbraio 2016**
- **Art. 107 L.F:** disciplina generale degli atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del PdL
- Esigenze di speditezza e snellezza delle procedure di vendita, con compressione poteri GD e concentrazione poteri gestori curatore
- Svincolo dal modello dell'espropriazione forzata secondo le norme del c.p.c., comunque possibile per espressa previsione del curatore



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Modalità delle vendite (art. 107 c.1 L.F.)

- Principi e prescrizioni di legge, salvo che si tratti di beni di modesto valore:
 1. **Competitività** nelle procedura di scelta dell'acquirente
 2. **Congruità** dei valori di stima del bene posto in vendita (esperto nominato su incarico del curatore previa autorizzazione del CdC)
 3. **Adeguatezza** delle forme di pubblicità
 4. Possibilità di **versamento rateale** del prezzo secondo le norme del c.p.c.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Vendite «competitive»

- Nel silenzio della legge, si considerano tali le vendite finalizzate all'ottenimento del miglior risultato possibile, nel minor tempo possibile e con la maggior trasparenza possibile
- Caratteristiche:
 - Sistema incrementale di offerte
 - Adeguata pubblicità e trasparenza endo-processuale
 - Regole prestabilite e non discrezionali di selezione delle offerte
 - - Accessibilità totale a tutti gli interessati



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Rateizzazione del prezzo (art. 107 c.1 L.F. modificato dall'art.11 D.L. 83/2015 conv. in L. 132/2015) → espropriazione immobiliare

- Versamento rateale entro un termine non superiore a 12 mesi (art. 569 c.3 c.p.c.)
- Possibile autorizzazione del GD all'aggiudicatario immettersi nel possesso dell'immobile venduto, previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria (art. 574 c.1 c.p.c.)
- Decadenza aggiudicatario per mancato versamento rata entro 10 giorni dalla scadenza (art. 587 c.1 c.p.c.)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Vendite extra-fallimentari ed endo-fallimentari (art. 107 L.F.)

- Bipartizione della disciplina della liquidazione dei beni:
 1. **Vendite extra-fallimentari (art.107 c.6):** effettuate dal giudice dell'esecuzione nel caso di subentro (facoltativo) del curatore in una procedura esecutiva in corso su beni del compendio fallimentare
 2. **Vendite endo-fallimentari: (art. 107 c.1 e c.2):** eseguite con procedure competitive direttamente dal curatore oppure dal GD nella forma dell'esecuzione forzata



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Vendite endo-fallimentari nella forma dell'esecuzione forzata (art. 107 c.2 L.F.)

- Vendita di singoli beni mobili, immobili e mobili registrati
- Obbligo notifica dell'avviso di vendita a tutti i creditori ipotecari o muniti di privilegio
- Procedure «competitive» per natura
- Le vendite vengono effettuate dal GD secondo le disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili
- Pubblicità della vendita (art. 490 c.p.c.), svolgimento della gara (artt. 572 e 573 c.p.c.), eventuale nomina di un professionista delegato alla vendita (artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.)
- Il curatore deve spiegare nel PdL perché intende discostarsi, eventualmente, dalle forme dell'esecuzione forzata



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Vendite endo-fallimentari eseguite dal curatore (art. 107 c.1 L.F.)

- Vendita di singoli beni mobili, immobili e mobili registrati, dell'azienda, di singoli rami, beni in blocco, crediti, diritti, quote, azioni
- Obbligo notifica dell'avviso di vendita a tutti i creditori ipotecari o muniti di privilegio
- Procedure «competitive»: principio della competizione, della stima preventiva e della pubblicità
- Le regole della competizione devono essere esplicitate nel PdL con garanzia di massima trasparenza
- Possibilità di avvalersi di soggetti specializzati e di operatori esperti con precisi requisiti di onorabilità:
• Istituto Vendite Giudiziarie, banche, mediatori, etc.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Vendite endo-fallimentari eseguite dal curatore (art. 107 c.1 L.F.)

- Due tipologie di procedure competitive:
 1. **Semplificata:** trattativa privata, eventuale gara tra più interessati, previsione prezzo base, luogo deposito e apertura offerte, scadenza offerta, aumenti minimi dell'offerta
 2. **Rigida:** con o senza incanto, offerte scritte e segrete accompagnate da una cauzione, suddivisione in lotti, rilanci minimi, precisazione termini di pagamento ed eventuale dilazione



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Vendite endo-fallimentari (art. 107 c.4 e c.5 L.F.)

- Il curatore può sospendere la vendita in caso di presentazione di offerte irrevocabili d'acquisto migliorative per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto (art. 107 c.4)
- Il curatore informa degli esiti delle procedure il GD e il CdC, depositando in Cancelleria la relativa documentazione(art. 107 c.5)
- Entro 10 giorni dal deposito ex art. 107 c.5 il GD può sospendere la vendita per gravi motivi o per sproporzione del prezzo offerto (art. 108 c.1)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Vendite dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco (art. 105 L.F.)

- Scelta preferita nell'ottica di conservazione del patrimonio e di prosecuzione dell'attività
- Rapidità realizzo e minori oneri di conservazione dei beni
- Modalità di vendita ex artt. 107 L.F. e 2556 c.c.(imprese soggette a registrazione)
- Possibile disapplicazione art. 2112 c.c. (trasferimento solo parziale dei lavoratori dipendenti) e dell'art. 2560 (responsabilità di alienante e acquirente per i debiti ante trasferimento)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Vendite dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco (art. 105 L.F.)

- Cessione dei crediti delle aziende cedute efficace dal momento dell'iscrizione presso il RI, anche in assenza di notifica al debitore o di sua accettazione
- Possibilità di liquidare il patrimonio attraverso il conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione → *good company* e vendite zioni (quote) ai sensi dell'art. 107 l.f.



3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere (art. 106 L.F.)

- Possibilità di cedere tutti i crediti del fallito, anche fiscali, futuri, o oggetto di contestazione, ovvero di stipulare contratti di mandato per la riscossione
- Sono esclusi i crediti a carattere strettamente personale
- Nella prassi è frequente la cessione di crediti fiscali (ad es. credito IVA)
- Possibilità di cedere le azioni revocatorie concorsuali con finalità restitutoria → monetizzazione ricavato senza attendere esito giudizio
- Cessione di quote di s.r.l. segue la disciplina dell'espropriazione ex art. 2471 c.c.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

3. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali, sui marchi (art. 108-ter L.F.)

- Il trasferimento dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, delle invenzioni industriali e il trasferimento dei marchi sono fatti a norma delle rispettive leggi speciali (software, banche dati, industrial design, etc.) → prevalenza della disciplina speciale su quella fallimentare, in quanto compatibile



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari

4. La liquidazione dell'attivo fallimentare

Caso pratico